

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2665 del 08/05/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Racing Bulls SPA, Stabilimento di Via Boaria, n.229 - Modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-2264 del 18/04/2024 per l'attività di fabbricazione auto da competizione e parti di esse.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2752 del 08/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Oggetto: DPR 59/2013: **Racing Bulls SPA – Stabilimento di Via Boaria, n.229 - Modifica sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-2264 del 18/04/2024 per l'attività di fabbricazione auto da competizione e parti di esse.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- ☐ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ☐ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ☐ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ☐ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ☐ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA

l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2024-2264 del 18/04/2024 a favore della Società Racing Bulls SPA per l'attività di fabbricazione auto da competizione e parti di esse, nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Boaria, n.229, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/12/2024 - assunta da ARPAE SAC con PG 2024/229014 - pratica SinaDoc n. 1175/2025, dalla Ditta **Racing Bulls SPA (C.F./P.IVA 00212230395)**, con sede legale in Comune di Faenza, Via Boaria, n.229 con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024/2264, per l'attività di fabbricazione auto da competizione e parti di esse, nello stabilimento di Via Boaria, n.229 a seguito del riassetto, mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale”* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale”* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **1175/2025**, emerge che:

- La Ditta Racing Bulls SPA ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024/2264 del 18/04/2024 per il riassetto delle emissioni in atmosfera; la Ditta dichiara che nulla viene modificato nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ARPAE con nota PG. 2025/5453 del 13/01/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA: Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/9122 del 17/01/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta Racing Bulls SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 22/01/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale, a favore dell'Impresa Racing Bulls SPA per l'attività di fabbricazione auto da competizione e

parti di esse nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Boaria, n.229 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per modifica sostanziale** della precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-2264 del 18/04/2024 , a favore della Ditta **Racing Bulls SPA (C.F./P.IVA 00212230395)**, con sede legale e attività di fabbricazione auto da competizione e parti di esse, nello stabilimento di Via Boaria, n.229, nella persona del suo Rappresentante pro tempore;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA per modifica sostanziale, sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2024-2264 del 18/04/2024;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - MODIFICATO:

- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - INVARIATO

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno del precedente rilascio del provvedimento conclusivo** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- l'Azienda, che svolge attività di lavorazioni di fabbricazione auto da competizione e parti di esse, ha presentato un'istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n°2024/2264 del 18/04/2024;
- Viene prevista la dismissione della macchina DMU 80 all'interno del reparto Machine Shop che sarà sostituita da un nuovo centro di lavoro KERN che sarà collegato all'impianto di aspirazione asservito all'emissione esistente denominata E35F, per la quale si richiede un aumento della portata in espulsione. La modifica sostanziale prevede inoltre la sostituzione di due forni elettrici esistenti marca con due nuovi forni elettrici marca EMI aventi matricola 1962 e 1963 all'interno del reparto compositi; il forno matricola 1962 sarà asservito all'emissione esistente denominata E28F, mentre il forno matricola 1963 sarà asservito all'emissione esistente denominata E29F. E' previsto l'aumento della portata in espulsione per entrambe le emissioni sopra citate. Infine, all'interno del reparto carrozzeria, è previsto lo spostamento di un banco aspirante esistente attualmente collegato all'emissione denominata E35F che nella nuova configurazione sarà collegato all'emissione esistente E7F. Tale modifica non prevede variazioni in termini di portata in espulsione degli effluenti.
- Il proponente dichiara altresì che non sono previste modifiche quali-quantitative dei prodotti utilizzati nei processi produttivi;
- Le emissioni denominate E7F ed E35F, afferenti rispettivamente all'impianto di carteggiatura e agli impianti Stinger + pulizia SLS + banco carrozzeria + KERN, sono dotate di sistema di abbattimento del materiale particolato costituito da un filtro a tessuto, dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia Romagna. Le emissioni denominate E28F ed E29F, afferenti ai forni di essiccazione non sono dotate di sistemi di abbattimento.

Presso lo stabilimento di Via Boaria, n.229, sono inoltre presenti le seguenti emissioni per le quali , trattandosi di sfiati di emergenza, sfiati di processo, sfiati da autoclavi e caldaie ad uso civile, non si indicano limiti specifici :

- E1F - Sfiato autoclave olio diatermico;
- E2F - Aspirazione portelli autoclavi;
- E3F - Silenziatore autoclavi grandi;
- E4F - Silenziatore autoclavi piccole ;
- E13F - Caldaia riscaldamento ambiente
- E14F - Caldaia riscaldamento ambiente
- E15F - Cogeneratore a metano
- E17F - Sfiato sacchi vuoto autoclave grande "Panini"
- E18F - Sfiato sacchi vuoto autoclave grande "Panini"
- E19F - Sfiato valvola emergenza autoclave grande "Panini"
- E20F - Sfiato valvola emergenza autoclave grande "Panini"
- E21F - Sfiato sacchi vuoto autoclave media "IROP"
- E22F - Sfiato manuale di processo autoclave media "IROP"
- E23F - Sfiato emergenza autoclave media "IROP" - valvola VVF
- E24F - Sfiato sacchi vuoto autoclave media "Panini"
- E25F - Sfiato manuale di processo autoclave media "Panini"
- E26F - Sfiato emergenza autoclave media "Panini"
- E27F - Sfiato sicurezza vuoto autoclave media "IROP"

Nello stabilimento sono inoltre presenti i seguenti Centri di lavoro: DMC65, DMC86 e POLIJET DF. Viene dismessa la macchina DMU 80 che viene sostituita con il nuovo KERN che sarà collegato all'emissione E35F. Per le aspirazioni afferenti ai sopra citati Centri di lavoro, la Ditta è tenuta a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di filtrazione installati.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E5F - FORNO ESSICCAZIONE - FT.

Portata massima	36000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6F - ASPIRAZIONE SALA DISTACCANTI - FT.

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	8,7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7F - CARTEGGIATURA "A " + BANCO ASPIRANTE - FT.

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8F - CARTEGGIATURA "B " - FT.

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10F - ASPIRAZIONE UTENSILI MANUALI - FT -

Portata massima	520	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11F - CABINA DI PREPARAZIONE - FT -

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	8,7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12F - CABINA DI PREPARAZIONE - FT -

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	8,7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16F - CAPPA ASPIRAZIONE PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE DA INCOLLARE E MATERIALI COMPOSITI - FT -

Portata massima	1700	Nmc/h
Altezza minima	9,1	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28F - FORNO ESSICCAZIONE EMI matr. 1962 - MODIFICA -

Portata massima	1400	Nmc/h
Altezza minima	10,1	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E29F - FORNO ESSICCAZIONE EMI matr.1963 - MODIFICA -

Portata massima	1400	Nmc/h
Altezza minima	10,1	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E31F - FORNO ESSICCAZIONE THERMO -

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	11,10	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E32F - FORNO ESSICCAZIONE NABERTHERM -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	9,90	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E33F - CABINA PREPARAZIONE - FT -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34F - FORNO COTTURA -

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E35F - STINGER+PULIZIA SLS+BANCO CARROZZERIA + KERN - FT - MODIFICA

Portata massima	47800	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E36F - FILTRO DINOMAX+MODELLERIA+MILLING - FT

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E37F - ASPIRAZIONE TORRE DI CADUTA - FT

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	Saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Tale emissione viene attivata una volta all'anno per pochi secondi.

PUNTO DI EMISSIONE E38F - ASPIRAZIONE NDT - FT

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E39F - ASPIRAZIONE LOCALE ATTREZZERIA - FT

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E40F - ASPIRAZIONE REVISIONE FRENI - FT - ATTUALMENTE NON ATTIVA

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E41F - ASPIRAZIONE BOX - FT -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E42F - PALLINATRICE - FT -

Portata massima	160	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E43F - PROCESSO REPARTO R&D RICERCA E SVILUPPO -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	10/15	gg/anno

PUNTO DI EMISSIONE E44F - ASPIRAZIONE REPARTO MODELLERIA/TAGLIO - FT -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E45F - ASPIRAZIONE SALA INCOLLAGGIO REPARTO COMPOSITI -

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E46F - LAVAPISTOLE MACCHINE UTENSILI -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E47F - BANCO ASPIRATO LAMINATI IN CARBONIO - F. in poliestere e C.A. -

Portata massima	3600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. **Per i punti di emissione modificati (E7F, E28F, E29F, E35F), dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici sulle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai

valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa e APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
----------------------	---

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------	--

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. DI **INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime degli **impianti modificati, il 30/09/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
16. **La Ditta è altresì tenuta a comunicare l'eventuale attivazione della emissione indicata con E40F installata ma non attiva.**
17. Dovrà essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione dei punti E37F e delle emissioni E1F, E2F, E3F, E4F, E13F, E14F, E15F, E17F, E18F, E19F, E20F, E21F, E22F, E23F, E24F, E25F, E26F, E27F, E42F, E43F (sfiati di emergenza, sfiati di processo, sfiati da autoclavi, caldaie ad uso civile).** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;
 - le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici ad uso civile, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto;
 - i periodi di funzionamento della emissione E37F – Aspirazione torre di caduta.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni

- L'insediamento in oggetto scarica in pubblica fognatura le acque classificabili come reflui industriali derivanti dall'attività di costruzione auto da competizione e accessori. In particolare le acque reflue industriali derivano da:
 - troppo pieno della vasca per il contenimento delle acque di raffreddamento delle autoclavi;
 - acque di lavaggio locale compressori;
 - acque di svuotamento centrale termica;
 - acque reflue domestiche;
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllare la quantità scaricata;
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA SPA.

La planimetria della rete fognaria con indicati i punti di scarico, viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA. La planimetria deve essere comunque tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di vigilanza.

Prescrizioni

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: trattamento superficiale Vapormat; addolcitore; Abbattitore di acidità; Autoclavi. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. Lo scarico, che non dovrà superare i **200 mc/a** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi;
3. Entro tre mesi dalla data di ricezione della presente AUA , la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione a ARPAE SAC, Unione della Romagna Faentina, Servizio Territoriale ARPAE e a HERA SPA, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 7. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
 8. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
 9. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

1

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.